



**N. R.G. 988/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Carla Raineri	Presidente
dott.ssa Caterina Apostoliti	Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia Giani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. 988/2019 promossa in grado d'appello

DA

**SARAS S.p.A.**, (C.F. 00136440922), con sede in Sarroch (CA), S.S. 195 Sulcitana, Km. 19 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Nanni, in forza di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, alla Piazza Belgioioso n. 2;

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**VERSALIS S.p.A.** (C.F. 01768800748), con sede in San Donato Milanese (MI), P.zza Boldrini n.1, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta 84, presso lo studio degli avv.ti Carlos D'Ercole, Giovanni





Gomez Paloma, Thalin Zarmanian e Giuseppe Cardona, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

APPELLATO

**SARLUX S.R.L.**, (C.F. 02093140925) con sede in Sarroch (CA), S.S. 195 Km. 19 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Auricchio, Augusta Ciminelli e Ilaria Maspes, in forza di procura in calce all'atto di intervento, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, alla Piazza Belgioioso n. 2;

INTERVENTORE

Giudizio avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo  
Per SARAS S.p.A.

*“Voglia Codesta Eccellentissima Corte così giudicare:*

*previa riforma della sentenza n. 1950/2019, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. VII Civ., Dott. Gian Piero Vitale, nella causa iscritta al n. R.G. 22339/2018, resa e pubblicata in data 26/02/2019, dichiarare l'inammissibilità dell'azione monitoria proposta da Versalis S.p.A. per le ragioni di cui in atti e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque privo di effetti il Decreto ingiuntivo n. 5967/2018 emesso da Codesto Ill.mo Tribunale nel procedimento sub R.G. n. 4506/2018 in data 14 marzo 2018, dichiarando che nulla è dovuto da Saras S.p.A. a Versalis S.p.A. per i fatti di cui è causa;*

- emettere ogni altro provvedimento, statuizione e declaratoria del caso;*
- con vittoria di spese, onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge”.*

Per VERSALIS S.p.A.

*“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'appello di Milano, dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello promosso da Saras S.p.A. avverso la sentenza n. 1950/2019 (R.G.*





22339/2018) del Tribunale di Milano, VII sezione civile, respingendo il gravame ed ogni domanda promossa dall'appellante e, per l'effetto, confermare integralmente detta sentenza; il tutto con vittoria di spese e onorari, oltre accessori come per legge.”

Per SARLUX INTERVENIENTE S.r.l.

“Voglia Codesta Ecc.ma Corte così giudicare:

- in accoglimento dell'appello proposto da Saras S.p.A., e previa riforma della sentenza n. 1950/2019, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. VII Civ., Dott. Gian Piero Vitale, nella causa iscritta al n. R.G. 22339/2018, resa e pubblicata in data 26/02/2019, dichiarare l'inammissibilità dell'azione monitoria proposta da Versalis s.p.a. contro Saras S.p.A. e revocare e/o annullare e comunque dichiarare privo di effetti il Decreto ingiuntivo n. 5967/2018 - R.G. n. 4506/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data 14 marzo 2018 per le ragioni di cui in narrativa;
- emettere ogni altro provvedimento, statuizione e declaratoria del caso;
- con vittoria di spese, onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge”

### **A- Il giudizio di primo grado**

La società Saras, odierna appellante, ha proposto, avanti al Tribunale di Milano, un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5967/2018, con il quale le era ingiunto il pagamento della somma di euro 2.090.946,74 in forza di un lodo pronunciato tra le stesse parti in data 13-31 ottobre 2017.

In particolare, con il Lodo arbitrale rituale in questione, Saras è stata condannata a pagare a Versalis l'indicato importo quale credito derivante dal Contratto di lavorazione sottoscritto tra tali parti nell'anno 1992.

Saras ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo l'assoluta inammissibilità della scelta di ricorrere alla procedura monitoria al fine di ottenere un titolo esecutivo in relazione al medesimo credito già oggetto di condanna nel lodo rituale





inter *partes* pronunciato; al contrario, l'opponente ha argomentato come - per attribuire al lodo rituale efficacia di titolo esecutivo giudiziale - sia normativamente prevista la procedura speciale, disciplinata dall'art. 825 c.p.c., che, secondo l'interpretazione già espressa dalla Corte d'Appello di Milano in un precedente richiamato, non richiede la produzione dell'originale della clausola arbitrale, laddove, come nel caso di specie, la sua esistenza e validità non sia in contestazione fra le parti (conf. sentenza Corte d'Appello di Milano, 3 luglio 2017).

Versalis, al contrario, ha allegato la correttezza della propria scelta processuale a cagione dell'impossibilità di far conseguire al lodo l'esecutività, ai sensi dell'art. 825 c.p.c., avendo smarrito l'originale della convenzione di arbitrato, così come risultante dalla denuncia prodotta agli atti, e, quindi, essendo essa parte priva di un documento tassativamente richiesto dalla norma per poter accedere all'indicata procedura.

Alla prima udienza avanti al Tribunale si è, altresì, costituita in giudizio la società Sarlux, aderendo alle conclusioni spiegate dall'opponente e rilevando, altresì, la violazione del suo diritto di difesa rispetto alla formazione del decreto ingiuntivo in questione, recante condanna con natura autonoma rispetto al lodo e relativamente al quale Sarlux si trova in una posizione dipendente da quella di Saras.

Il tutto sul presupposto della rivendicata titolarità del credito in capo ad essa Sarlux, credito erroneamente attribuito a Versalis con il citato al lodo e dall'interveniente già contestato in sede di opposizione di terzo.

Il giudice di primo grado, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto e fissata udienza ex art. 281sexies c.p.c., con sentenza n. 1950/2019, ha pronunciato il rigetto dell'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e compensando le spese di lite, il tutto sulla scorta delle seguenti, testuali, argomentazioni:

*“La norma [art. 825 c.p.c.] è tassativa nello stabilire che l'istanza per la declaratoria di esecutività del lodo debba essere depositata unitamente al lodo medesimo e, soprattutto, all'atto contenente la convenzione di arbitrato “in originale o in copia*





conforme”», così che, contrariamente a quanto avveniva nel sistema ante riforma (ove era espressamente prevista la possibilità di depositare “*documenti equipollenti*” agli originali), «*nel sistema vigente, dunque, non è prevista più tale possibilità*» (così testualmente sentenza impugnata pag. 4).

Con la conseguenza che «*Versalis s.p.a., avendo smarrito l'originale della convenzione di arbitrato ed essendo in possesso soltanto di una mera copia fotostatica dell'atto, non avrebbe potuto ottenere la declaratoria di esecutività del lodo pronunciato in data 13-31 ottobre 2017 ed ha correttamente agito in sede monitoria per ottenere un titolo esecutivo*» (così testualmente sentenza impugnata pag. 5).

Ciò in ragione del fatto che «*non può configurarsi alcun rischio concreto di duplicazione di titoli esecutivi né alcun pregiudizio al diritto di difesa della intervenuta Sarlux srl., terza rispetto al lodo arbitrale per cui è causa*» (ibidem).

Sulla scorta delle riportate motivazioni, il Tribunale ha, quindi, statuito che «*L'opposizione proposta da Saras s.p.a. va, dunque, rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato*». (così testualmente sentenza impugnata pag. 6).

## **B- I motivi di appello e le difese dell'appellato**

Avverso la sopra riportata decisione ha interposto appello Saras S.p.A., deducendo un unico profilo di doglianza, al fine di ribadire l'inammissibilità dell'iniziativa monitoria assunta da Versalis, in luogo della procedura specificatamente prevista dall'art. 825 c.p.c., e così censurando la sentenza impugnata sotto i profili della violazione e della falsa applicazione degli artt. 825 c.p.c. e 12 delle Preleggi, nonché dei principi in tema di *ne bis in idem* e degli artt. 24 e 111 Cost.

In particolare, parte appellante – pur riconoscendo espressamente che “*l'art. 825 c.p.c. nella sua attuale formulazione subordina l'ottenimento dell'exequatur al deposito in cancelleria dell'originale o di copia conforme [...] della convenzione d'arbitrato*” (atto





di appello pag. 9) – ritiene che, anche in assenza dell'originale o della copia conforme della convenzione d'arbitrato, Versalis avrebbe potuto e dovuto fare ricorso alla procedura di cui all'art. 825 c.p.c., dovendosi interpretare tale norma alla luce del principio del *ne bis in idem*, tenendo conto di una diversa volontà del legislatore e senza incorrere in evidenti distorsioni processuali.

In particolare, parte appellante rileva come la specialità della procedura di *exequatur* di cui all'art. 825 c.p.c., prevista per fornire alle decisioni arbitrali efficacia esecutiva, ne imponga una sua interpretazione costituzionalmente orientata, al fine di evitare la duplicazione dei titoli esecutivi in relazione al medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, in manifesta violazione del fondamentale principio processuale del *ne bis in idem*.

Siffatta interpretazione dell'art 825 c.p.c. si impone, secondo l'appellante, anche ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi, secondo il quale il giudice, nell'interpretazione della legge, deve tenere conto anche della intenzione del legislatore, valorizzando lo scopo che il medesimo ha inteso realizzare e fornendo una lettura che, a tal fine, deve prevalere su quella meramente letterale.

In particolare, parte appellante evidenzia come la *ratio* del deposito della convenzione di arbitrato nella procedura di *exequatur*, rispondendo unicamente all'esigenza di accertare l'esistenza dell'incarico conferito agli arbitri dalle parti e la legittimità della funzione giurisdizionale esercitata dagli stessi, possa essere ritenuta ugualmente soddisfatta dal deposito di altri documenti equipollenti, in possesso di parte appellata (quali l'originale o la copia conforme della domanda di arbitrato con nomina d'arbitro e della memoria di costituzione con nomina d'arbitro).

A tal fine, parte appellante rileva come, sulla base del combinato disposto degli artt. 807 e 808 c.p.c., nonché delle disposizioni di diritto comune in tema di interpretazione, la convenzione di arbitrato non debba essere necessariamente contenuta in un unico atto, potendo essere la medesima composta anche di atti separati e non contestuali ovvero essere conclusa per comportamenti concludenti.






Ancora, ritiene l'appellante che tale lettura estensiva della norma sia conforme all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e richiama, in particolare, il precedente reso dalla Corte d'Appello di Milano, secondo cui l'art. 825 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non richiede la produzione dell'originale della clausola arbitrale, laddove, come nel caso di specie, la sua esistenza e validità non sia in contestazione fra le parti (Corte d'Appello di Milano, 3 luglio 2017); richiama, inoltre, anche i decreti emessi dal Tribunale di Milano (in data 3 gennaio 2011 e 16 giugno 2016 in diverse controversie), con i quali è stato concesso l'*exequatur* del lodo in assenza dell'originale della clausola compromissoria, a fronte della produzione dell'originale della domanda di arbitrato e della memoria di costituzione con nomina di arbitro.

Gli argomenti sopra svolti, a sostegno della inammissibilità della tutela monitoria in sostituzione della procedura di *exequatur*, trovano ulteriore ragione – secondo la prospettazione di parte appellante - nella conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost., avendo la sentenza impugnata del tutto obliterato i principi istituzionali in tema di divieto di duplicazione dei titoli esecutivi in relazione al medesimo rapporto tra le parti ed avendo determinato una grave distorsione processuale, con conseguente violazione anche del diritto del terzo opponente Sarlux.

Ciò in quanto la statuizione della sentenza impugnata, attributiva della titolarità del credito a Versalis, è incompatibile con il riconoscimento della titolarità del medesimo credito in capo a Sarlux, così come nelle more affermato dalla Corte d'Appello di Milano in esito alla conclusione del giudizio di opposizione di terzo (con l'ulteriore conseguenza della propria illegittima esposizione al rischio di dover effettuare un doppio pagamento del medesimo credito, sia a Versalis che a Sarlux).

Si è costituita nel grado la parte appellata formulando preliminari eccezioni ex artt. 345 e 342 c.p.c. (con riguardo alle difese in tema di presunta distorsione processuale derivante dal rischio di duplicazione dei titoli esecutivi); ha, inoltre, contestato nel





merito la fondatezza del motivo d'appello sopra riportato, ritenendo la sentenza impugnata conforme al diritto e al giudicato formale e sostanziale formatosi tra le parti.

In particolare, con riguardo al motivo sopra esposto, relativo alla presunta violazione del principio del *ne bis in idem* ed all'asseritamente errata interpretazione dell'art. 825 c.p.c., l'appellata ha rilevato come, contrariamente a quanto dedotto da controparte, il ricorso alla procedura monitoria sia stato reso indispensabile per l'esigenza di tutelare il proprio diritto ad agire in *executivis*, stante l'impossibilità giuridica di ottenere l'*exequatur* del lodo, in assenza dell'originale della convenzione di arbitrato.

A sostegno di tale assunto, parte appellata ha richiamato l'orientamento di legittimità affermativo della esperibilità della tutela ordinaria in caso di impossibilità di ottenere l'omologazione del lodo, senza che si ponga alcun rischio di violazione del principio di *ne bis in idem*.

In particolare, ha richiamato una pronuncia della Corte di Cassazione che – proprio in una fattispecie in cui la Corte d'appello aveva revocato l'esecutività del lodo, per il difetto di produzione dell'originale ovvero di copia conforme della convenzione di arbitrato – ha statuito che alla parte che non abbia ottenuto la declaratoria di esecutività del lodo non è precluso “*definitivamente l'esercizio della facoltà di procedere ad esecuzione forzata, ben potendo essa agire in via ordinaria*” (Cassazione civile, sez. I, 27 ottobre 2016, n. 21739).

Inoltre, per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 825 c.p.c., l'appellata ha rilevato come il giudice di prime cure abbia correttamente valorizzato il dato letterale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 delle Preleggi, avendo accertato come la norma fosse tassativa nello stabilire che l'istanza per la declaratoria di esecutività del lodo debba essere depositata unitamente al lodo medesimo e, soprattutto, all'atto contenente la convenzione di arbitrato “*in originale o in copia conforme*”, avendo il legislatore, con il D.lgs. n. 40 del 02 febbraio 2006, espunto la possibilità di presentare “*documenti equipollenti*”.





In aggiunta, l'appellata ha evidenziato come la sentenza impugnata abbia offerto anche una lettura sistematica della norma, correttamente ritenendo che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di esecutività del lodo ai sensi dell'art 825 c.p.p., non possa in alcun modo compiere valutazioni di merito (in tema di asserita intervenuta acquiescenza sulla validità della convenzione di arbitrato), essendo la cognizione di tale giudizio limitata alla verifica dei meri requisiti formali, tassativamente previsti dalla norma stessa.

Sul profilo concernente l'asserito "*corto circuito processuale*", dedotto da parte appellante (quanto al presunto rischio di duplicazione di titoli esecutivi), parte appellata ha eccepito come il suo interesse ad agire esecutivamente, per il soddisfacimento del diritto di credito riconosciuto da un lodo passato in giudicato, giustifichi la formazione del decreto ingiuntivo in questione, essendo questo l'unico provvedimento idoneo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per avviare un procedimento di esecuzione, resosi oggettivamente indispensabile nel caso di specie.

Per quanto concerne la presunta *distorsione processuale*, parte appellata ha evidenziato l'irrelevanza dell'esito del giudizio di opposizione di terzo nel presente processo. A tal fine ha eccepito come la sentenza del giudizio di opposizione di terzo non abbia in alcun modo annullato o revocato il lodo, essendosi limitata a dichiarare l'inefficacia dello stesso nei confronti di Sarlux, attesi i limitatissimi effetti del provvedimento di accoglimento del gravame straordinario, ex art. 404 c.p.c., specie nelle ipotesi in cui il lodo, come nel caso in esame, sia stato pronunciato in materia di diritti di credito su bene fungibile.

Parte appellata ha rilevato, infine, come la sentenza che accoglie l'opposizione di terzo non possa in alcun modo rimuovere il giudicato intervenuto *inter alios* tra le parti, in forza di un lodo passato in giudicato, non essendoci tra i due provvedimenti alcuna incompatibilità giuridica e pratica neppure allorchè sia stato accertato il diritto del terzo e la non opponibilità del lodo nei suoi soli confronti.





Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.

Si è poi costituita nel grado Sarlux S.r.l., aderendo alle doglianze e alle conclusioni di parte appellante.

Così costituito il pieno contraddittorio tra le parti, all'udienza in data 02.12.2020 i difensori delle parti hanno provveduto a precisare definitivamente le proprie conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.


Stante il trasferimento ad altro ufficio del consigliere relatore, la causa è stata rimessa sul ruolo ed assegnata allo scrivente relatore; dipoi, i difensori delle parti, all'udienza in data 21.04.2021 (celebrata con la modalità della trattazione scritta, a cagione dell'emergenza sanitaria in corso) hanno provveduto al rinnovato incombente della precisazione delle conclusioni (come in epigrafe riportate) ed hanno rinunciato alla concessione di ulteriori termini a difesa, onde la Corte ha trattenuto la causa per procedere alla decisione immediata.

### **C- La valutazione della Corte**

In accoglimento dello spiegato appello, la Corte deve rilevare la inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria per ottenere l'ingiunzione di pagamento della somma già riconosciuta con lodo arbitrale rituale di condanna.

Ed infatti, sulla scorta della giurisprudenza assolutamente pacifica ed oltremodo risalente, può essere ritenuta l'ammissibilità del detto strumento processuale nel solo caso in cui la richiesta sia formulata sulla base di un lodo irrituale, poiché *“un lodo arbitrale irrituale, ancorché la sua validità sia oggetto di contestazione in un giudizio in corso, costituisce prova scritta, idonea come fondamento per l'emanazione di un decreto ingiuntivo, in quanto la prova scritta richiesta dall'art. 633 cod. proc. civ. può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena e l'emissione del decreto ingiuntivo non è preclusa dall'esistenza di contestazioni intorno all'esistenza ed*





*all'esigibilità del credito*” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 5260 del 28/09/1988, conf. Cass. 1628/75).

Analoga facoltà non può, invece, essere riconosciuta nel caso di un diritto di credito accertato in un lodo arbitrale rituale di condanna, e ciò a prescindere dalla sua - avvenuta o meno - omologazione.

Tale conclusione deve essere affermata anche nel caso in cui si ritenesse, come sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito (richiamata dall'appellata), che il mancato deposito dell'originale, o di copia conforme del documento contenente la convenzione arbitrale, precluda alla parte la possibilità di ottenere l'omologazione del lodo che gli riconosce il credito.

Occorre, in via preliminare, evidenziare come il Legislatore abbia istituito e disciplinato una procedura speciale e specifica, volta ad ottenere l'efficacia esecutiva di un lodo arbitrale rituale, esplicitamente disciplinata dall'art. 825 c.p.c.

In particolare, l'art. 23 del D.lgs n. 40 del 2 febbraio 2006, che ha modificato quasi interamente il titolo VIII del libro quarto del c.p.c., dedicato all'arbitrato, ha introdotto nel Codice di rito l'art. 824 bis, il quale recita testualmente *“Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”*.

L'articolo in questione, a prima vista, parrebbe, dunque, realizzare una sostanziale equiparazione tra il lodo rituale e la sentenza, ma, dall'esame del successivo articolo 825 c.p.c., emerge, al contrario, una sostanziale differenza per quanto concerne il deposito del lodo rituale ai fini della sua esecutività.

Il lodo rituale viene, infatti, equiparato alla sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria quanto agli effetti tipici, ovvero quelli di accertamento, di condanna e costitutivi, ma difetta dell'automatica esecutività, peculiare alla sola sentenza.





La capacità di essere titolo per l'esecuzione, tuttavia, non è estranea al lodo rituale, in quanto tale effetto è conseguibile attraverso il necessario e preliminare intervento dell'Autorità giudiziaria.

Per ottenere l'efficacia esecutiva del lodo rituale di condanna, infatti, la legge impone il controllo del Tribunale quanto alla regolarità formale del lodo, restando escluso da tale verifica qualsiasi riferimento al merito della decisione assunta dal collegio arbitrale.

Dal che deriva che nel caso in esame, connotato dalla pronuncia di lodo arbitrale rituale, contenente altresì una statuizione di condanna (per tale motivo suscettibile di esecuzione in base al procedimento ad *hoc* di cui all'art. 825 c.p.c.), non sussista in capo a Versalis s.p.a. – soggetto indicato nel Lodo arbitrale rituale come titolare del credito accertato - un interesse ad agire idoneo a giustificare la formazione di altro titolo giudiziale, di contenuto analogo al precetto di condanna già espresso nel lodo.

Prevale in tal senso la specialità della procedura di *exequatur* ai sensi dell'art. 825 c.p.c., tesa a dotare di efficacia esecutiva il diritto di credito già accertato nel Lodo rituale di condanna.

Dunque, l'iniziativa monitoria promossa da Versalis s.p.a. si pone in contrasto con il principio del *ne bis in idem*, in quanto determina una duplicazione degli accertamenti giurisdizionali, idonei alla formazione del giudicato sostanziale, in relazione al medesimo oggetto (diritto di credito).

Neppure può ritenersi che la parte abbia inteso richiedere il decreto ingiuntivo sulla base del lodo attribuendo a detto atto l'efficacia di documento probatorio del credito, ovvero un'efficacia negoziale, dal momento che l'atto presenta, al contrario, una natura giurisdizionale, anche se promanante da soggetti privati, per avere tra le parti, sin dalla sua pronuncia, l'efficacia di una sentenza - ovvero l'effetto di accertamento e di condanna - anche se non eseguibile coattivamente ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 25.10.2013 n. 24153).





Dal che deriva, altresì, che il lodo arbitrale rituale non possa, in ogni caso, costituire idonea prova scritta da porre alla base dell'istanza monitoria, considerato l'ulteriore ed inconciliabile effetto che si verrebbe a produrre per tale via, cioè quello della insindacabilità del credito da parte del giudice del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.


Ed infatti, mentre il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre un giudizio di accertamento del credito, nel caso in esame - essendo la prova del diritto del credito costituita dal Lodo arbitrale rituale - il giudice non potrebbe esaminare il merito della statuizione assunta dal diverso giudice arbitrale, siccome impugnabile con un differente strumento processuale, e neppure potrebbe conoscere, né direttamente e nemmeno incidentalmente, gli eventuali motivi di nullità del lodo, stante la competenza funzionale inderogabile della Corte d'Appello della sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 c.p.c.

Inoltre, la Corte deve rilevare come il decreto ingiuntivo, nel caso in esame erroneamente confermato all'esito del rigetto del giudizio di opposizione, vada a costituire un ulteriore titolo esecutivo per la medesima somma e ciò senza che sia stato rimosso il precedente titolo, costituito dal lodo arbitrale rituale.

Né, infine, la sopra esposta valutazione risulta in alcun modo preclusa sulla scorta della pronuncia della Suprema Corte richiamata dal Tribunale (con citazione incompleta) a sostegno della propria determinazione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

In realtà, la sentenza richiamata – ove letta nella sua parte motiva – evidenzia come l'eventuale impossibilità, per la parte, di fare ricorso alla procedura di *exequatur* “*non le preclude definitivamente l'esercizio della facoltà di procedere ad esecuzione forzata, ben potendo essa agire in via ordinaria per far accertare, in un giudizio a cognizione piena, la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo, ovvero, in alternativa, provvedere nuovamente al deposito dello stesso, corredato eventualmente della documentazione di cui sia stata precedentemente rilevata la mancanza o l'irregolarità, giacchè tale adempimento, originariamente*





assoggettato ad un termine perentorio, è oggi ammesso senza limiti di tempo, per effetto delle modifiche apportate all'art. 825 cod. proc. civ. dapprima dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 24 e successivamente dal citato art. 23 del d.lgs. n. 40 del 2006” (cfr. testualmente Cass. Civ. n. 21739/16).

Dal completo esame della pronuncia in esame, emerge, quindi, come la Suprema Corte non abbia in alcun modo affermato l'esperibilità della tutela monitoria in relazione al diritto di credito oggetto del lodo rituale di condanna, non omologato ovvero non omologabile, ma abbia invero statuito sulla piena esperibilità della tutela ordinaria al fine di far accertare la sussistenza del diritto di agire in via esecutiva con il lodo arbitrale rituale di condanna, pur non omologabile, ovvero, in alternativa, sull'esperibilità futura del procedimento di *exequatur*, corredato dalla documentazione mancante o irregolare (essendo il medesimo attuabile senza limiti di tempo).

Il richiamato precedente, dunque, non legittima in alcun modo l'introduzione di un nuovo giudizio sul merito, ossia sul credito già accertato dal collegio arbitrale, limitandosi ad individuare le procedure possibili al fine di pervenire alla dichiarazione di esecutività della statuizione di condanna già contenuta nel pronunciato lodo.

Ne consegue, pertanto, la valutazione di assoluta infungibilità tra il procedimento di *exequatur* e il procedimento monitorio, avendo il primo ad oggetto esclusivamente il controllo della regolarità formale del lodo arbitrale rituale (ed essendo destinato a concludersi con un decreto) ed il secondo la verifica nel merito dell'esistenza del diritto di credito (ed essendo destinato a concludersi con sentenza).

Il tutto non senza sottolineare, infine, come, nel caso in esame, Versalis S.p.A. neppure abbia mai in concreto avviato la procedura di *exequatur*, ma si sia limitata - dopo aver ricevuto la notifica, in data 12 dicembre 2017, dell'atto di citazione in opposizione di terzo, ai sensi degli artt. 404 e 831 c.p.c., - a richiedere, in data 31 gennaio 2018, l'emissione del decreto ingiuntivo, producendo una denuncia, in pari data, di





smarrimento del contratto originale, palesemente non circostanziata (né in alcun modo fatta oggetto di ulteriore approfondimento istruttorio).

Nella fattispecie, quindi, è del tutto mancato anche solo il tentativo di fare ricorso al corretto mezzo processuale per ottenere lo sperato effetto di conseguimento dell'efficacia esecutiva del lodo, preferendosi la qui censurata irrituale scelta (peraltro anche foriera di maggiori spese per la parte debitrice, del tutto incolpevole rispetto all'estranea circostanza del dedotto smarrimento).

Alle superiori considerazioni consegue, pertanto, l'accoglimento del proposto appello e, per l'effetto ed in riforma dell'appellata sentenza n. 1950/2019, la revoca del decreto ingiuntivo n. 5967/2018.

Dal che deriva, altresì, la condanna dell'appellata Versalis alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore della parte appellante Saras, mentre esse spese possono essere compensate nei rapporti con Sarlux (costituita *ad adiuvandum* rispetto alla posizione dell'appellante e non portatrice di un interesse autonomamente tutelabile in questa sede; conf. Cass. civ., Sez. U, sent. 26/07/2002, n. 11092).

Con riferimento alla quantificazione delle spese di lite, sulla base del D.M. 2014, n. 55, si liquidano, tenuto conto del valore del *decisum* e degli effetti della decisione; della normale complessità della controversia, dell'importanza delle questioni trattate, nonché del limitato profilo *in rito* del giudizio, applicato lo scaglione fino a euro 2.000.000,00, e fatta applicazione degli importi minimi ivi contemplati, con esclusione della fase di trattazione (in concreto non espletata):

per il primo grado nell'importo di euro 9.694,00 (euro 2.852,00 per la fase di studio, euro 1.882,00 per fase introduttiva ed euro 4.960,00 per fase decisoria);

per il secondo grado nell'importo di euro 11.459,00 (euro 3.532,00 per la fase di studio, euro 2.054,00 per fase introduttiva ed euro 5.873,00 per fase decisoria), per entrambi i gradi oltre le successive spese occorrente, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed





I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre al rimborso forfettario ex art. 2, co.2 D.M. 2014, n. 55 nella misura del 15%.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1950/2019, revoca il decreto ingiuntivo n. 5967/2018;

Condanna parte appellata Versalis spa a rifondere all'appellante Saras spa le spese di lite, liquidate in euro 9.694,00 per il primo grado e in euro 11.459,00 per il secondo grado di giudizio, per entrambi i gradi oltre accessori come sopra;

compensa le spese tra le altre parti.

Milano, così deciso nella camera di consiglio in data 21.04.2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Apostoliti

Dott.ssa Carla Romana Raineri

Arbitrato in Italia

